ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
"M A C E D O N I O M E L L O N I"
Viale Maria Luigia, 9/a – 43125 – Parma
Tel 0521.282239
PRTD02000E@istruzione.it - info@itemelloni.edu.it
www.itemelloni.ed

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Capo 1. Disposizioni generali (articoli 1-6)
Capo 2. Sanzioni applicabili (articoli 7,8,9)
Capo 3. Sanzioni specifiche per i rappresentanti degli studenti (articoli 10-14)
Capo 4. Violazioni del regolamento di disciplina e relative sanzioni (articoli 15-25)
Capo 5. Cumulo di sanzioni (articoli 26-28)
Capo 6. Procedure (articoli 29-32)
Capo 7. Impugnazioni (articoli 33,34)
Capo 8. Organo di garanzia (articoli 35-37)
Capo 9. Disposizioni finali (articolo 38)

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente Regolamento viene redatto in conformità con quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (DPR 24 giugno 1998, n.249, DPR del21.11.07, n.235), di seguito denominato Statuto, e con le altre norme attualmente in vigore che regolano la materia in esame (Legge 169 del 30 ottobre 2008).

Articolo 2

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Articolo 3

Gli studenti condividono la responsabilità del mantenimento di ordine, sicurezza e serenità del contesto scolastico (sia a livello relazionale, sia a livello strutturale), riconoscendo in tali condizioni un importante fattore di qualità della vita della scuola.

Articolo 4

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Articolo 5

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Articolo 6

Rimane aperta la responsabilità di adire l'autorità nel caso in cui le infrazioni disciplinari costituiscano anche reato e/o illecito civile.

CAPO 2 - SANZIONI APPLICABILI

Articolo 7

1. Richiamo verbale all'alunno del docente, del coordinatore, del Dirigente Scolastico
2. Richiamo scritto (voce "Richiami" del Registro elettronico) del docente, del coordinatore.
3. Nota disciplinare del docente, del coordinatore, del Dirigente Scolastico
4. Colloquio con i genitori (da parte del coordinatore, del Dirigente Scolastico).
5. Ammonizione scritta
6. Allontanamento dalla attività didattica per: a) 1 giorno; b) 3 giorni; c) da 4 a 15 giorni (da parte del Consiglio di classe).
7. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni per un periodo di tempo comunque limitato (da parte del Consiglio d'Istituto).
8. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (da parte del Consiglio di Istituto)
9. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato (da parte del Consiglio d'Istituto).
10. Risarcimento del danno arrecato in aggiunta agli interventi precedentemente indicati, una volta accertata la responsabilità personale o collettiva.

Articolo 8

In ogni fattispecie di violazione del regolamento di disciplina la sanzione terrà conto del ravvedimento del responsabile e delle eventuali scuse rivolte ai danneggiati.

Articolo 9

In caso di allontanamento dalla attività didattica o dalla comunità scolastica allo studente viene offerta la possibilità di convertire e/o di integrare la sanzione con attività in favore della comunità scolastica e/o associazioni esterne contattate dalla scuola e disponibili ad accoglierlo. Tutte le attività potranno essere svolte sia in orario curriculare, sia in orario pomeridiano.

A titolo **solo** esemplificativo si individuano le seguenti tipologie di lavori utili:

- affiancamento personale ATA per lavori di segreteria (fotocopie, timbrature, catalogazioni, riordino archivi, ecc.);
- affiancamento personale ATA per lavori di copisteria (fotocopie, fascicolatura, graffatura, movimentazione carta, ecc.);
- affiancamento personale ATA per lavori di ripristino delle aree comuni (cortile, atrio, corridoi) dopo la ricreazione (pulizia superfici calpestabili, rimozione rifiuti, ecc.);
- affiancamento personale ATA per operazioni di ripristino e pulizia ordinari e straordinari dei locali scolastici e delle loro pertinenze;
- affiancamento personale ATA in biblioteca (catalogazione, spostamento, ricollocazione, ecc.).
- l'affiancamento di docenti per attività a favore di altri studenti
- attività utili alla comunità scolastica e/o associazioni esterne contattate dalla scuola e disponibili ad accoglierlo.

CAPO 3 - SANZIONI SPECIFICHE PER I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

L'accettazione del ruolo di rappresentante di classe, di Istituto, della Consulta provinciale degli studenti, comporta per l'eletto l'impegno a ricoprire l'incarico con diligenza, senso di responsabilità e nell'esclusivo interesse della comunità scolastica che lo ha scelto.
Essendo il rappresentante un punto di riferimento per i compagni, questi dovrà per primo rispettare le regole della comunità scolastica.
Le norme di seguito riportate sono stabilite in considerazione del suo mandato.

Articolo 10

La decadenza del rappresentante di Istituto e della Consulta interviene automaticamente in caso di sanzioni dall'ammonizione scritta alla sospensione.

Articolo 11

La decadenza del rappresentante di classe interviene automaticamente in caso di sospensione. Il Consiglio di classe può deliberare la decadenza nel caso di ammonizione.

Articolo 12

Il rappresentante ha l'obbligo di partecipare agli impegni scolastici propri del suo ufficio anche se tali impegni si svolgono in orario pomeridiano.
Salvo giustificati motivi che dovranno essere documentati, le ripetute violazioni di questi obblighi comportano la sua decadenza.

Articolo 13

Gli organi competenti a decretare la decadenza sono il Consiglio di classe per il rappresentante di classe, il Consiglio di Istituto per il rappresentante di Istituto, il Dirigente per il rappresentante della Consulta.
L'istanza può essere proposta dai rappresentati o dagli altri membri degli organi collegiali.

CAPO 4 - VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E RELATIVE SANZIONI

Articolo 14

La violazione dei doveri previsti dall'articolo 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti costituisce violazione del regolamento di disciplina. La previsione delle sanzioni elencate nel capo due del regolamento viene di seguito declinata tenendo conto della gravità dell'infrazione commessa.

Articolo 15
Obbligo di regolare frequenza

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, a consentire un regolare svolgimento delle lezioni e a rispettare le disposizioni di legge.

Fattispecie che costituiscono violazioni dell'obbligo di regolare frequenza e relative sanzioni:

1. Frequenti ritardi in ingresso e ripetute assenze strategiche nei giorni di verifiche e/o interrogazioni.
 Si configurano fattispecie di frequenza irregolare, i casi di superamento di dodici ritardi brevi nel trimestre e di sedici nel pentamestre; in tali casi il consiglio di classe, in sede di scrutinio, non può assegnare voto in condotta superiore al sette.
 Si configurano fattispecie di frequenza irregolare, i casi di superamento di sei ingressi in seconda ora nel trimestre e di dieci ingressi in seconda ora nel pentamestre; in tali casi il consiglio di classe, in sede di scrutinio, non può assegnare voto in condotta superiore al sette.
 I ritardi brevi e gli ingressi alla seconda ora non si cumulano ai fini dell'applicazione del voto di condotta.
 Non si considerano, ai fini dell'applicazione del sette in condotta, i ritardi dovuti a motivi di trasporto dichiarati tempestivamente in vicepresidenza o al docente quando si entra in classe. In tali casi il docente eliminerà manualmente il ritardo.
2. Uso improprio del badge, che dovrà essere sanzionato con nota disciplinare e dimenticanza del badge che verrà sanzionata con richiamo scritto dal docente
3. Smarrimento del badge, lo studente avrà l'obbligo di acquisto tempestivo di un nuovo badge personale.

4. Mancato raggiungimento del numero di ore previste per l'ammissione agli scrutini fissato dall'orario personalizzato individuale per ciascun indirizzo, tenuto conto delle deroghe, ai sensi della delibera del Collegio docenti.

Articolo 16
Obbligo di rispetto delle persone

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.

Fattispecie che costituiscono violazioni dell'obbligo

- Ogni comportamento e/o espressione verbale che manifesti mancanza di rispetto dei compagni, dei docenti e del personale ATA.
- Ogni comportamento che turbi lo svolgimento dell'attività didattica e/o dei corsi di recupero che violi il diritto degli studenti ad ascoltare le lezioni e dei docenti a svolgere il proprio lavoro
- Ogni comportamento, azione o espressione verbale persistente e continuativa che miri deliberatamente a prevaricare, far del male o danneggiare qualcuno in forma diretta o indiretta (ad es.: prepotenza fisica o verbale, ingiurie, minacce, diffusione di dicerie, calunnie, pettegolezzi, esclusione dal gruppo, isolamento, azioni di cyberbullismo) e qualsiasi altro comportamento ascrivibile al fenomeno del bullismo.
- Atteggiamenti o comportamenti che disturbano il regolare svolgimento delle attività dei corsi di recupero verranno sanzionati con nota disciplinare e/o con esclusione dai corsi di recupero
- La mancanza viene considerata più grave se compiuta in concorso tra più studenti o nei confronti di soggetti deboli.

Sanzioni applicabili a discrezione del docente e/o del consiglio di classe non necessariamente in successione

Richiamo scritto

Nota disciplinare **e** ammonizione scritta

Nota disciplinare **e** allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni

Nota disciplinare **e** allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni e per un periodo di tempo comunque limitato Possibile attribuzione del cinque in condotta con non ammissione alla classe successiva o non ammissione all'Esame di Stato

Nota disciplinare **e** allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico Possibile attribuzione del cinque in condotta con non ammissione alla classe successiva o non ammissione all'Esame di Stato

Nei casi di cyberbullismo le sanzioni sopra indicate possono essere accompagnate dal sequestro del dispositivo e dal deposito in Presidenza con restituzione al termine delle lezioni.

Atteggiamenti o comportamenti che disturbano il regolare svolgimento delle attività dei corsi di recupero verranno sanzionati con nota disciplinare e/o con esclusione dai corsi di recupero

Articolo 17
Obbligo di rispettare la proprietà altrui

È vietato sottrarre beni di proprietà dei compagni dei docenti del personale ATA e della scuola.
È punibile anche il solo tentativo di sottrarre beni di proprietà altrui.

Sanzioni applicabili a discrezione del consiglio di classe non necessariamente in successione

Nota disciplinare obbligatoria **e** ammonizione scritta

Nota disciplinare **e** allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni

Nota disciplinare **e** allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni e per un periodo di tempo comunque limitato Possibile attribuzione del cinque in condotta con non ammissione alla classe successiva o non ammissione all'Esame di Stato

Nota disciplinare **e** allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico Possibile attribuzione del cinque in condotta con non ammissione alla classe successiva o non ammissione all'Esame di Stato

Risarcimento danni a norma di legge

Articolo 18
Obbligo di rispettare gli ambienti e le norme di sicurezza

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni a sé stessi al patrimonio della scuola e alla sicurezza; condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto.

Articolo 19
Divieto di comportamenti pericolosi

È vietato tenere comportamenti o compiere atti che costituiscono un pericolo per sé o per gli altri o che disattendono le disposizioni emanate in materia di sicurezza e di organizzazione scolastica (ad es. mancato rispetto dei turni di uscita al termine delle lezioni, uscita non autorizzata dalle porte allarmate, comportamenti pericolosi in classe e nei laboratori).

Sanzioni applicabili a discrezione del consiglio di classe non necessariamente in successione

Sanzioni per comportamenti dolosi che violano articoli 18 e 19 del regolamento

Nota disciplinare **e** ammonizione scritta

Nota disciplinare **e** allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni

Nota disciplinare **e** allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni e per un periodo di tempo comunque limitato Possibile attribuzione del cinque in condotta con non ammissione alla classe successiva o non ammissione all'Esame di Stato

Nota disciplinare **e** allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico Possibile attribuzione del cinque in condotta con non ammissione alla classe successiva o non ammissione all'Esame di Stato

Risarcimento danni a norma di legge

Sanzioni per comportamenti colposi che violano articoli 18 e 19 del regolamento

Richiamo scritto

Nota disciplinare

Ammonizione scritta
Risarcimento danni a norma di legge

Articolo 20
Divieto di contraffazione di documenti

È vietato falsificare firme, documenti, verifiche.

Sanzioni applicabili a discrezione del consiglio di classe non necessariamente in successione

Nota disciplinare obbligatoria **e** ammonizione scritta
Nota disciplinare **e** allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni

Articolo 21
Divieto di comportamenti che danneggiano l'immagine della scuola.

Sono vietati tutti i comportamenti che danneggiano l'immagine della scuola.
È vietato tenere comportamenti e/o usare espressioni che offendano il comune senso del pudore.
È vietato presentarsi a scuola in abbigliamento non consono all'ambiente scolastico e/o che offenda il comune senso del pudore.

Sanzioni applicabili a discrezione del docente e/o del consiglio di classe non necessariamente in successione

Richiamo scritto
Nota disciplinare **e** ammonizione scritta
Nota disciplinare **e** allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni
Nota disciplinare **e** allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni e per un periodo di tempo comunque limitato Possibile attribuzione del cinque in condotta con non ammissione alla classe successiva o non ammissione all'Esame di Stato
Nota disciplinare **e** allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico Possibile attribuzione del cinque in condotta con non ammissione alla classe successiva o non ammissione all'Esame di Stato

Articolo 22
Disposizioni sull'uso del cellulare e altri dispositivi elettronici

È vietato l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici (smartwatch smartphone, tablet) durante l'orario scolastico, escluso l'uso consentito per scopi didattici.
All'inizio delle lezioni gli studenti hanno l'obbligo di consegnare al docente della 1^ ora i cellulari e/o gli altri dispositivi elettronici. I dispositivi verranno depositati in un apposito contenitore presente in classe munito di chiave. La chiave verrà consegnata al collaboratore del piano.
Gli studenti che entreranno alla seconda ora devono consegnare i dispositivi al docente della seconda ora per il deposito nel contenitore presente in aula
In caso di mancata consegna e/o di utilizzo di altro cellulare o dispositivo durante le ore di lezione il docente valuterà quale delle sottoelencate sanzioni sarà opportuno comminare:

- Nota disciplinare **e** deposito nel contenitore presente nell'aula e restituzione al termine dell'attività didattica

- Nota disciplinare **e** deposito in vicepresidenza e restituzione al termine dell'attività didattica

Nei casi di ripetute infrazioni il consiglio di classe potrà procedere con ammonizione scritta

Articolo 23

È vietato l'uso del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici finalizzato alla registrazione **non autorizzata**, vocale, filmata, fotografica di soggetti presenti all'interno della comunità scolastica o comunque uso non connesso all'attività didattica.
La condivisione e/o diffusione delle registrazioni configurano ipotesi di violazione del diritto alla privacy con applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale penale e amministrativa.

Sanzioni applicabili a discrezione del docente e/o consiglio di classe non necessariamente in successione

Nota disciplinare obbligatoria, ritiro del dispositivo **e** ammonizione scritta
Nota disciplinare obbligatoria, ritiro del dispositivo e allontanamento dall'attività didattica da 1 a 15 giorni
Nota disciplinare obbligatoria, ritiro del dispositivo e allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni e per un periodo di tempo comunque limitato. Possibile attribuzione del cinque in condotta con non ammissione alla classe successiva o non ammissione all'Esame di Stato
Nota disciplinare obbligatoria, ritiro del dispositivo e allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico Possibile attribuzione del cinque in condotta con non ammissione alla classe successiva o non ammissione all'Esame di Stato
Per i casi più gravi è prevista la segnalazione al Garante della Privacy ed alle Autorità competenti per le relative sanzioni di carattere amministrativo e/o penale.

Articolo 24
Divieto di fumo

È vietato fumare negli spazi interni e/o nei cortili esterni dell'Istituto.

Sanzioni applicabili a discrezione del consiglio di classe non necessariamente in successione

Nota disciplinare obbligatoria **e** ammonizione scritta
Pena pecuniaria amministrativa prevista dalla L. 11.04.1975, n. 584;

CAPO 5 - CUMULO DI SANZIONI
Articolo 25

Nel caso di ripetuti richiami scritti cumulati dal medesimo studente il docente o il coordinatore di classe può procedere con nota disciplinare.
Nel caso di tre note disciplinari cumulate dal medesimo studente il coordinatore di classe, sentito il parere del consiglio di classe, può procedere con ammonizione scritta.
Nel caso di ripetute ammonizioni cumulate dal medesimo studente il coordinatore valuta l'opportunità di chiedere la convocazione del Consiglio di Classe per l'eventuale sospensione

In caso in cui uno studente abbia cumulato ripetute sanzioni o sia incorso in sanzioni disciplinari gravi il Consiglio di classe, in aggiunta alle sanzioni irrogate e con riferimento al solo periodo scolastico durante il quale sono state commesse (trimestre o pentamestre), valuterà, in sede di scrutinio, le ripercussioni sul voto di condotta con riferimento alla tabella dei criteri di attribuzione del medesimo deliberata dal Collegio dei docenti.

Articolo 26

Nel caso di mancanze disciplinari connotate da particolare gravità e/o di mancanze disciplinari che violano il rispetto e la dignità della persona, e/o nel caso in cui si configurino reati, il Consiglio di classe demanderà il passaggio alle sanzioni più gravi al Consiglio d'Istituto. (Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni per un periodo di tempo comunque limitato o allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico) In tale ipotesi il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, valuterà la possibilità di attribuire un voto di condotta inferiore ai 6/10 con conseguente non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo.

Articolo 27

Le sanzioni per le mancanze disciplinari durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione esaminatrice e sono applicabili anche ai candidati esterni.

CAPO 6 - PROCEDURE

Articolo 28
Richiamo scritto e nota disciplinare

Il **richiamo scritto** è trascrizione dell'infrazione non grave commessa, viene annotata nel registro elettronico alla voce "richiami". Ha lo scopo di contestare allo studente l'infrazione e avvisare la famiglia. Il docente non è tenuto a darne comunicazione al coordinatore salvo, in caso di ripetute infrazioni, lo ritenga opportuno.

La **nota disciplinare** è trascrizione fedele di quanto accaduto e detto e costituisce verbalizzazione della contestazione. Il docente comunica tempestivamente al coordinatore di classe le note disciplinari per le quali è prevista la possibilità o l'obbligo di ammonizione e/o sospensione.
Il coordinatore dovrà procedere tempestivamente in conformità all' articolo 30 del regolamento di disciplina.

Articolo 29

Procedura ammonizione scritta

Il coordinatore, sentita/o l'interessata/o acquisito il parere favorevole della maggioranza dei docenti del consiglio di classe, comunica alla famiglia l'avvio della procedura tramite annotazione sul registro elettronico, propone al Dirigente l'ammonizione scritta. L'ammonizione scritta è irrogata dal Dirigente scolastico tramite il referente delle sanzioni disciplinari

La proposta di ammonizione prevede, da parte del coordinatore di classe la compilazione del modulo predisposto dall'istituto, l'invio del modulo al referente delle sanzioni disciplinari e l'annotazione alla famiglia dell'avvio della procedura.
Il parere favorevole dei docenti potrà essere acquisito con una delle seguenti modalità:

1. in sede di consiglio di classe ordinario (verbale consiglio di classe)
2. con modulo Google o mail istituzionale

Articolo 30
Procedura allontanamento dall'attività didattica

Per l'allontanamento dall'attività didattica **da 1 a 15 giorni**, che deve essere irrogata dal Consiglio di Classe convocato nella composizione allargata a tutte le componenti, si prevede la seguente procedura:

- Nota/e disciplinare/i
- Il coordinatore di classe invia le note al referente delle sanzioni disciplinari che provvede a predisporre la contestazione dell'addebito
- contestazione dell'addebito da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato;
- convocazione del Consiglio di classe allargato; lo studente ha diritto ai sensi dell'art.4, comma 3, dello Statuto ad esporre le proprie ragioni in tale sede;
- scelta della sanzione ed eventuale conversione in attività utili alla comunità scolastica e/o associazioni esterne contattate dalla scuola e disponibili ad accoglierlo;
- invio del verbale del consiglio di classe al referente delle sanzioni disciplinari
- comunicazione da parte della scuola all'interessato ed alla famiglia della sanzione irrogata;
- irrogazione della sanzione **non prima di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione** ai sensi dell'articolo 5 comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti
- Qualora dell'organo deliberante la sanzione faccia parte lo studente sanzionando o il genitore di questi, avverrà la sua sostituzione da parte del primo dei non eletti del rispettivo Consiglio.

Articolo 31
Procedura allontanamento dalla comunità scolastica

Per l'allontanamento dalla comunità scolastica **oltre i 15 giorni**, anche fino al termine dell'anno scolastico, e per l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato il Consiglio d'Istituto – a seguito di contestazione dell'addebito all'interessato da parte del Dirigente Scolastico - seguirà la seguente procedura:

- Valutazione della gravità della nota/e disciplinare/i;
- Il coordinatore di classe invia le note al referente delle sanzioni disciplinari che provvede a predisporre la contestazione dell'addebito
- contestazione dell'addebito da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato;
- convocazione del Consiglio d' Istituto ed esame delle ragioni addotte dallo studente, presentate in forma scritta entro sette giorni dalla contestazione o verbalmente in sede di Consiglio di Istituto;
- scelta della sanzione ed eventuale conversione in attività utili alla comunità scolastica e/o associazioni esterne contattate dalla scuola e disponibili ad accoglierlo;
- invio del verbale del Consiglio d'Istituto al referente delle sanzioni disciplinari

- comunicazione all'interessato ed alla famiglia della sanzione irrogata;
- irrogazione della sanzione **non prima di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione** ai sensi dell'articolo 5 comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti
- Qualora dell'organo deliberante la sanzione faccia parte lo studente sanzionando o il genitore di questi, avverrà la sua sostituzione da parte del primo dei non eletti del rispettivo Consiglio.

CAPO 7 – IMPUGNAZIONI

Articolo 32

Ai sensi dell'art.5, comma 1 dello Statuto, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, **entro quindici giorni** dalla comunicazione della sanzione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto di cui al successivo capo 8.

Articolo 33

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami presentati dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello Statuto o dei Regolamenti d'Istituto ai sensi dell'art.5, commi 3, 4, 5, 6 e 7 dello Statuto.

CAPO 8 - ORGANO DI GARANZIA

Articolo 34

L'Organo di Garanzia di cui all'art.5, comma 1 dello Statuto è composto da:

1 docente designato dal Consiglio d'Istituto;

1 rappresentante eletto dagli studenti (primo eletto della componente studenti al Consiglio di Istituto)

1 rappresentante eletto dai genitori (primo eletto della componente genitori al Consiglio di Istituto)

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Per ciascuna componente è prevista la designazione o l'elezione di un membro supplente.
La durata del mandato è di tre anni per la componente docenti e genitori mentre per la componente studenti la durata del mandato è di 1 anno.
I componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

Articolo 35

L'Organo di Garanzia è convocato dal presidente; le sedute sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei votanti, non è prevista l'astensione dal voto; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Articolo 36

1. L'Organo di Garanzia opera secondo i criteri indicati all'art.5 dello Statuto, in particolare:
 - esamina e decide sui ricorsi contro le sanzioni irrogate presentati, entro dieci giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse;
 - esamina e decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola relativamente all'applicazione del presente Regolamento.

2. Il genitore e lo studente eletti nel Consiglio di Istituto con il maggior numero di voti sono membri di diritto dell'organo di Garanzia. In caso di parità di voti si adotterà il criterio della maggiore età.
3. In caso di incompatibilità, impedimento o dimissioni dei membri di diritto, questi saranno sostituiti dai membri del Consiglio di Istituto che risultano secondi eletti nella rispettiva componente.
4. La durata dell'Organo, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, è così articolata:

- per la componente studenti, coinciderà con quella annuale prevista in Consiglio di Istituto per la medesima componente
- per la componente genitori coinciderà con quella triennale prevista in Consiglio di Istituto per la medesima componente
- per la componente docenti coinciderà con quella triennale prevista in Consiglio di Istituto per la medesima componente

5. La Commissione elettorale porrà in essere tutti gli adempimenti necessari affinché, in occasione dell'elezione del Consiglio di Istituto, sia reso noto a candidati ed elettori che i primi eletti del Consiglio di Istituto per le componenti studenti e genitori, saranno anche membri di diritto dell'Organo di garanzia

CAPO 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Il presente Regolamento di disciplina è parte integrante del Regolamento d'Istituto, ha validità a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto ed è soggetto a modifiche, integrazioni o sostituzione da parte dell'organo medesimo.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 30 novembre 2023

Le disposizioni di cui all'art. 15 si applicano, per l'anno scolastico 2023/24, a partire dal 01 gennaio 2024